

Istanza per riabilitazione del protestato

COS'E'

Il servizio riceve la richiesta di riabilitazione di ex protestati ai sensi dell'art. 17 L. 7/3/1996 n.108 e successive modificazioni ed è quindi finalizzato all'emissione del provvedimento di riabilitazione da protesto.

A COSA SERVE

Il servizio risponde al bisogno del debitore di essere riabilitato.

CHI

Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall'ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Hanno diritto pertanto a farne richiesta anche coloro che hanno avuto più protesti. La domanda può essere presentata dall'interessato o da persona munita di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale.

COSA DEVO FARE PER

Occorre essere residenti a Rimini o nel circondario del Tribunale di Rimini, aver adempiuto all'obbligazione per la quale è stato levato il protesto e deve essere passato un anno dal levato protesto.

È necessario avere:

- indicazione dei propri dati anagrafici, codice fiscale, i dati dei protesti e, nel caso di protesti levati fuori del circondario di Firenze, autocertificazione di residenza (per presentare istanza al Presidente del Tribunale competente per territorio)
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- Titolo protestato in originale o in copia autenticata.
- Prova del pagamento. In caso di CAMBIALI protestate, per la dimostrazione del pagamento è sufficiente produrre gli originali dei titoli protestati. In caso di ASSEgni protestati, oltre agli originali degli assegni, occorre allegare dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata dal creditore (in originale). Qualora il richiedente non sia in grado di produrre gli originali dei titoli è sufficiente la fotocopia degli stessi con l'atto di protesto allegato (da reperire in banca o presso il notaio che ha levato il protesto) e, in ogni caso, dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata del creditore (in originale). In mancanza dei titoli in originale e della dichiarazione del creditore viene ammessa la produzione di attestazione di deposito infruttifero al portatore da effettuare presso un istituto di credito (in originale)
- Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. (Visura protesti aggiornata) NON PIU' VECCHIO DI TRE GIORNI e NON ACQUISIBILE VIA WEB (occorre recarsi personalmente in Camera di Commercio per ottenere un certificato sottoscritto e timbrato) che non vi sono stati protesti nell'anno antecedente la presentazione del ricorso. In caso di omonimia risultante dalla misura va prodotto un certificato storico anagrafico di residenza o idonea autocertificazione
- Nota di iscrizione a ruolo

MODULISTICA

Disponibile

COME FUNZIONA

Il debitore che ha pagato una cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto e non ha subito ulteriore protesto chiede la riabilitazione presentando in cancelleria domanda al Presidente del Tribunale competente ossia quello corrispondente alla propria sede di residenza; la domanda va corredata dai documenti giustificativi. Ottenuto il decreto di riabilitazione ha diritto a richiedere copia del decreto di riabilitazione

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria

COSTI

- Contributo unificato da € 98,00
- 1 marca da bollo da € 27,00

NORMATIVA

- Art. 8 L. n. 386/90;
- art. 17 L. 7/3/1996 n.108 e successive integrazioni
- Legge 18 agosto 2000, n. 235 (GU n. 200 del 28/08/2000), D.M. n. 316 del 9 agosto 2000 (registro informatico dei protesti).